

## Direzione Area 4 - Settore Ecologia Il Dirigente giusto D.P. 16/2019

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748 72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N.	di prot	Deindini
N	di prot.	Brindisi,
(da citare nel riscontro)		

Formica Ambiente s.r.l.

C.da Formica Brindisi formicambiente@epec.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

**REGIONE PUGLIA** 

Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione Rischio industriale servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Formica Ambiente S.r.l. – Brindisi – Provvedimento di A.I.A. Regione Puglia D.D. n.348 del 05/06/2008 e D.D. n.4 del 23/01/2014 Esiti visita ispettiva ARPA- - Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - DIFFIDA

Il DAP di Brindisi di ARPA Puglia con nota 13382 del 28/02/2020, acquisita al prot. n. 6619 del 02/03/2020, ha trasmesso la relazione finale contenente gli esiti della visita ispettiva effettuata presso la discarica gestita dalla Formica Ambiente S.r.l. in Brindisi. Tale visita è stata effettuata in adempimento a quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi della Regione Puglia citati in oggetto.

Dalla tabella riepilogativa dei rilievi emersi, allegata alla suddetta relazione, si evincono le seguenti violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) già menzionati:

- Rilievo n. 3 (Rifiuti) il Gruppo Ispettivo (di seguito G.I.) rileva la violazione della prescrizione che prevede lo svuotamento della vasca di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia entro le 48 ore;
- Rilievo n. 8 (Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee) Il G.I. relativamente alla gestione delle acque di prima pioggia rileva:
  - la non corrispondenza delle opere realizzate con quanto previsto nel progetto approvato con la D.D. n.4/2014, in cui si prevedeva la presenza di ulteriori cisterne, di pari volume, per lo stoccaggio delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalla vasca di accumulo, entro le 48 ore dall'evento meteorico, da smaltire come rifiuto: il Gestore, invece, ha dichiarato durante la visita ispettiva, di non aver predisposto le suddette cisterne e che il prelievo, per il successivo smaltimento, avviene direttamente dalla vasca di accumulo;
  - violazione al R.R. n. 26/2013, art.3, c.1, in merito alla costruzione della vasca di prima pioggia da 62mc, non realizzata a tenuta stagna;
- Rilievo n. 15 (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti) Il G.I. non ha riscontrato l'effettiva esecuzione della prova di tenuta annuale della vasca di prima pioggia: il

Gestore ha dichiarato di fare riferimento ad una ispezione visiva settimanale, trattandosi di una vasca fuori terra e con indicatore di livello esterno.

Inoltre, da quanto desumibile dal citato rapporto conclusivo, a seguito di istruttoria dell'ufficio scrivente, l'autorità competente rileva le seguenti ulteriori violazioni di prescrizioni AIA:

Rilievo n. 4 – (Rifiuti) – il volume del percolato viene determinato dai quantitativi portati a smaltimento e non, come previsto al punto 4.10.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC) approvato con nota prot. 24331 del 27.07.2017, con lettura mensile dei contatori. Si precisa in proposito che il PMeC costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione, e pertanto che ogni modifica deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'Autorità Competente; qualora il Gestore ritenga non praticabile, per ragioni tecniche, la misura dei volumi di percolato prodotti e smaltiti attraverso il contatore, ha facoltà di presentare richiesta motivata di modifica al PMeC, proponendo una soluzione tecnica equivalente.

Nel medesimo rapporto conclusivo, inoltre, ARPA Puglia formula specifiche **raccomandazioni, condizioni e richieste di integrazione/chiarimenti per il Gestore**, relative ai rilievi che di seguito vengono riassunti:

# - Raccomandazioni:

- Rilievo n. 1 (*Rapporti annuali*) il G.I. rileva che il Gestore ha trasmesso i rapporti annuali 2016, 2017 e 2018 dopo il 30/04 di ciascun anno. Si raccomanda di inviarli entro tale termine;
- Rilievo n.13 (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti) le pompe di estrazione del percolato non sono univocamente identificate, pertanto si raccomanda di identificarle sul registro delle manutenzioni attraverso il numero di serie;

## – Condizioni:

- Rilievo n. 11 (Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee) il G.I. rilevata l'assenza delle misure dei livelli piezometrici della falda nel report annuale relativo all'anno 2018, successivamente integrati nel corso della visita ispettiva, chiede che siano allegati nei successivi report annuali (come già fatto per quello relativo all'anno 2017);
- Rilievo n. 12 (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti) Il G.I. prescrive l'inserimento nella sezione serbatoi del registro delle manutenzioni del serbatoio di raccolta reflui lavaggio mezzi e del serbatoio di stoccaggio gasolio. Successivamente alla visita ispettiva, il Gestore ha presentato ad ARPA Puglia l'integrazione al registro: si fa presente che eventuali aggiornamenti, revisioni e/o integrazioni ai registri necessitano di preventiva vidimazione da parte dell'Autorità Competente AIA;
- Rilievo n. 14 (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti) il Gestore dovrà predisporre appositi registri di manutenzione per le apparecchiature e strumenti utili all'impianto di inertizzazione di prossima messa in esercizio, dandone evidenza al G.I. e all'Ufficio scrivente, cui spetta anche la vidimazione dei registri in qualità di autorità competente AIA.
- Rilievo n. 16 (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti) Il G.I. ha evidenziato che uno dei quattro serbatoi di stoccaggio del percolato, allo stato parzialmente utilizzato, risulta danneggiato nella parte superiore. Il Gestore ha dichiarato di averne programmato la sostituzione entro giugno 2020 e che nel frattempo si accerterà di non riempirlo oltre la metà. Tuttavia questo Ufficio, in qualità di autorità Competente AIA prescrive, in maniera precauzionale, al Gestore di non utilizzare tale serbatoio sino alla sua sostituzione, da comunicare a Provincia ed ARPA Puglia.
- Rilievo n. 17 (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti) Parte del biogas estratto viene bruciato in torcia e non utilizzato per produrre energia, mancando una opportuna rete di utilizzo. Il Gestore ha dichiarato che tale rete sarà

- completata nel 2020: si chiede al Gestore di darne evidenza all'Autorità Competente e all'organo di controllo nei termini indicati;
- Rilievo n. 18 (Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti) Il G.I. ha chiesto al Gestore di distinguere nei prossimi report annuali la rendicontazione dei quantitativi di biogas bruciati in torcia da quelli utilizzati per produrre energia; Gestore si è impegnato installare due diversi contatori nel nuovo assetto impiantistico in realizzazione (entro il 2020), dandone evidenza ad ARPA. Si prescrive al Gestore di installare i due contatori anche prima della realizzazione del nuovo assetto impiantistico, e comunque entro i prossimi 6 mesi, inviandone comunicazione sia ad ARPA Puglia che all'Ufficio Scrivente:
- Rilievo n. 19 (Aria) Il G.I. ha rilevato la mancanza di una procedura scritta per gli operatori di controllo riferita alle emissioni fuggitive. Si prescrive al Gestore di elaborare una procedura scritta di controllo e relativo registro;
- Rilievo n. 20 (Aria) Il G.I. ha rilevato emissioni odorigene di tipo fuggitivo presso il pozzo di estrazione del percolato individuato con il n.1., chiedendo contestualmente al Gestore di proporre e realizzare un presidio tecnico/impiantistico finalizzato all'eliminazione di tale fenomeno. Il Gestore, con nota n.38/20 del 20/03/2020, acquisita al prot. 8507 del 20/03/2020, ha proposto una soluzione tecnica che andrà ad adottare entro 60gg lavorativi;
- Rilievo n. 21 (Aria) Il G.I., in merito alla torcia di combustione, ha chiesto al Gestore di attuare un piano di manutenzione programmata del motore di cogenerazione al fine di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione straordinaria;
- Rilievo n. 22 (Aria) Ai fini della determinazione trimestrale delle concentrazioni delle sostanze odorigene definite dalla L.R. 23/2015 sulla superficie del corpo di discarica, e al fine di effettuare una mappatura più completa e rappresentativa del sito, il G.I chiede al Gestore di modificare i punti di monitoraggio ubicandone la maggior parte sull'area di discarica in coltivazione, e meno sull'area dotata di capping;
- Rilievo n. 23 (Aria) Analogamente al rilievo precedente, il G.I. richiede di sostituire i punti di monitoraggio presenti nella zona coperta da vegetazione con altri da individuare preferibilmente nell'area di discarica in coltivazione.

## Richieste di integrazione/chiarimenti:

- Rilievo n. 2 (Stato avanzamento modifiche non sostanziali) il G.I. richiede (entro 20gg) chiarimenti sulla metodica utilizzata per la determinazione degli IPA nelle terre e rocce da scavo;
- Rilievo n. 6 (Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee) il G.I. richiede (entro 20gg) chiarimenti sulle metodiche utilizzate per la determinazione dei parametri relativi ai solventi organici azotati e alle aldeidi;
- Rilievo n. 7 (Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee) il G.I. richiede le modalità con cui viene assicurata e misurata l'assenza, negli scarichi sul suolo, delle sostanze di cui al p.to 2 dell'all. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
- Rilievo n. 9 (Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee) il G.I. richiede (entro 20gg) chiarimenti sul metodo di misura utilizzato per l'analisi del parametro "BOD 5";
- Rilievo n. 10 (Acque meteoriche, scarichi idrici e acque sotterranee) il G.I. richiede (entro 20gg) chiarimenti sul metodo di prova utilizzato per l'analisi del parametro "nitriti come NO2" relativamente al pozzo 1;
- Rilievo n. 24 (Descrizione delle attività di campionamento) Il G.I. richiede al Gestore di chiarire le modalità con le quali sono gestite le acque di spurgo derivanti dal monitoraggio dei pozzi spia.

In relazione a quanto sopra, **SI DIFFIDA ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** il Gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alle D.D. n.348 del 05/06/2008 e D.D. n.4 del 23/01/2014, nonché dalla normativa ambientale e di sicurezza applicabile all'impianto in questione.

Nel merito, devono essere messe in atto tutte le azioni finalizzate:

- al ripristino delle attività in conformità con i provvedimenti autorizzativi;
- all'adeguamento alle raccomandazioni, condizioni e prescrizioni proposte da Arpa Puglia e recepite o imposte dall'Ufficio scrivente in qualità di Autorità Competente AIA, e che pertanto sono da ritenersi nuove prescrizioni AIA;
- a trasmettere ad ARPA Puglia e alla scrivente Autorità competente AIA i chiarimenti richiesti, nei termini già indicati.

Qualora non sia stato specificato da ARPA Puglia un diverso termine, tale adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di **trenta giorni** a decorrere dalla ricezione della presente; il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ufficio scrivente, entro i successivi **quindici giorni**, specifica relazione sulle azioni correttive intraprese.

In merito rilievo n.5 (*Gestione acque meteoriche*), si fa presente che la documentazione richiesta da ARPA Puglia all'Ufficio scrivente è pubblicata sul sito web della Provincia, nella sezione dedicata, al seguente link http://www.provincia.brindisi.it/index.php/autorizzazione-integrata-ambientale/impiantiaia/gestori/1807-formica-ambiente-s-r-l

Si chiede pertanto ad ARPA Puglia di esprimersi in merito alla documentazione progettuale relativa ai rilievi 5 e 20, nonché in merito ai chiarimenti/integrazioni che il Gestore trasmetterà in ottemperanza a quanto richiesto ai relativi punti sopra elencati.

Conseguentemente all'acquisizione di tale parere, l'Ufficio Scrivente si riserva di esprimere le opportune valutazioni in merito.

Si precisa infine – relativamente a quanto dichiarato dal Gestore in sede di visita ispettiva e nella nota n. 13/20 acquisita al prot. 3162 del 31/01/2020 – circa il presunto "differimento automatico del termine di validità dell'AIA/VIA di 16 anni per effetto dell'avvenuta acquisizione della Registrazione EMAS avvenuta in data 16.05.2019" che tale affermazione non trova alcun riscontro normativo.

L'art. 29-octies comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recita "Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento é successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione é effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame." Pertanto, ricorrendo per l'installazione in oggetto quanto previsto al secondo periodo del comma citato – la registrazione è avvenuta nel 2019, dunque in data successiva al rilascio dell'autorizzazione nel 2014 – la validità di 16 anni troverà applicazione a partire dal primo successivo riesame.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che la responsabile istruttrice del procedimento è l'ing. Annese Giovanna, coadiuvata dall'Istruttore Tecnico Stefano Rago.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Salvatore Maurizio Moscara